



## Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	177	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724	
Norma di delega:	Articoli 1 e 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Numero di articoli:	5	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	5 luglio 2024	5 luglio 2024
assegnazione:	8 luglio 2024	8 luglio 2024
termine per l'espressione del parere:	11 agosto 2024	17 agosto 2024
Commissione competente :	Senato - 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione	I Affari costituzionali
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea, Senato - 5 <sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio	XIV Unione Europea, V Bilancio

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame ([A.G. 177](#)) reca l'adeguamento della normativa interna al [regolamento \(UE\) n. 2022/868](#) del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla *governance* dei dati o *Data Governance Act - DGA*).

La relativa norma di delega è contenuta all'articolo 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (vedi oltre il paragrafo su *La disposizione di delega*).

Il regolamento DGA ha l'obiettivo di migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la *governance* dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. (considerando n. 3).

Il regolamento disciplina le condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici (Per approfondire si veda il paragrafo sul *Contenuto del Regolamento UE 2022/868*).

Tali disposizioni sono immediatamente applicabili e non necessitano di recepimento da parte degli ordinamenti interni, ad eccezione della **designazione** da parte degli Stati membri di uno o più **organismi competenti** per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva e dell'individuazione di **sanzioni** per la violazione di taluni obblighi recati dal regolamento.

Oggetto del provvedimento in esame è appunto il recepimento di questi ultimi due aspetti del regolamento ed in particolare, in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, individuare l'autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo. (**art. 1, comma 1**).

Una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente (**art. 1, comma 2**).

L'**articolo 2**, designa l'**Agenzia per l'Italia digitale (AGID)** sia quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di **notifica per i servizi di intermediazione dei dati**, sia quale autorità competente alla **registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1)**.

La disposizione da attuazione all'articolo 13 del regolamento - che prevede l'individuazione di una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e alla notifica alla Commissione dell'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023 - e all'articolo 23 del regolamento che obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Si ricorda, in proposito, che per **altruismo dei dati** si intende la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi di interesse generale.

L'**Agenzia per l'Italia digitale (AGID)**, è l'organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio, la realizzazione gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana. Più in generale l'AGID promuove sia l'innovazione digitale del sistema Paese, sia la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nel rapporto con cittadini e imprese.

L'Agenzia ha tra gli altri i seguenti compiti:

- emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme del CAD;
- programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale;
- predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione;
- promozione della cultura digitale;
- rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro di particolare valore da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica;
- rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale;
- vigilanza sui servizi fiduciari (quali quelli relativi alle transazioni elettroniche, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti che partecipano a SPID).

Sono organi dell'Agenzia:

- il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Il **comma 2** individua i principi ai quali l'AGID impronta la propria attività (in attuazione dell'art. 26 del regolamento): ossia imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità, tempestività, salvaguardia della concorrenza e non discriminazione. Tale attività si svolge in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose (**comma 2**).

Il **comma 3** affida ad apposito provvedimento dell'AGID, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale e la procedura di notifica di riutilizzo non autorizzato dei dati da parte dei riutilizzatori dei dati.

Vien, altresì, attribuito all'AGID un potere di **monitoraggio e controllo** degli adempimenti prescritti dal regolamento ed in particolare di quelli relativi ai requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati, di cui al Capo II del regolamento (**comma 4**) e all'altruismo dei dati, di cui al Capo IV del regolamento (**comma 5**).

L'**articolo 3, comma 1**, in attuazione dell'articolo 7 del regolamento, designa AGID quale organismo competente per:

- assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati protetti (per motivi di riservatezza e di protezione di dati personali) di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del

- regolamento;
- concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie dei dati protetti di cui sopra.

L'AGID è anche individuata, dal **comma 2** dell'articolo 3, quale **sportello unico** competente a fornire informazioni sulle condizioni e le tariffe del riutilizzo, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 8 del regolamento. Inoltre, l'Agenzia provvede all'implementazione del **punto d'accesso unico** garantito dal **catalogo nazionale dei dati aperti**.

Si ricorda in proposito che l'AGID gestisce il catalogo nazionale dei dati aperti, punto di accesso unico alla serie di dati, finalizzato alla ricerca di dati in formato aperto da parte di p.a., organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 36/2006).

L'**articolo 4** reca una specifica **disciplina sanzionatoria** per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento.

Sono in particolare sanzionare le violazioni degli obblighi in materia di

- trasferimento di dati non personali a Paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31 del regolamento,
- notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11 del regolamento,
- notifica delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento,
- notifica delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

Le **sanzioni amministrative pecuniarie** possono variare da un **minimo di euro 10.000** fino a un massimo di **euro 100.000**, ovvero, per le imprese, fino **al 6 per cento** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. In proposito, la relazione illustrativa afferma che la sanzione del 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente sarà prevista se superiore a 100.000 euro annui, specificazione non presente nel testo della disposizione.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

Si segnala peraltro che l'applicazione del 6 per cento potrebbe determinare l'applicazione di una sanzione superiore a 150.000 euro, tetto massimo per le sanzioni amministrative individuato dai principi generali in materia di recepimento della normativa dell'Unione europea dall'articolo 34 della legge n. 234 del 2012 (disciplina della partecipazione dell'Italia all'Unione europea); i principi dell'articolo 34 sono richiamati dalla norma di delega dello schema di decreto legislativo in commento (articolo 17 della legge di delegazione europea 2022-2023, L. n. 15 del 2024; cfr. *infra* il paragrafo *La disposizione di delega*).

Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale CAD.

L'art. 18-*bis* del CAD attribuisce all'AGID compiti generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, per l'esercizio di tali compiti si riconosce all'AGID il potere di acquisizione di documenti e informazioni nei confronti delle PA. La violazione dell'obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (vedi oltre il comma 5 del nuovo art. 18-*bis*).

I commi 2 e 3 dell'art. 18-*bis* delineano un procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi di transizione digitale articolato come segue:

- l'AGID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito;
- qualora accerti la sussistenza delle violazioni contestate, l'AGID assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente;
- l'AGID segnala le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*;
- le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AGID.

L'accertamento delle violazioni comporta tre ordini di misure applicate contestualmente:

- responsabilità dirigenziale e disciplinare;

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- esercizio del potere sostitutivo.

Le sanzioni comminate dall'AGID devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto dei determinati criteri individuati dal comma 2.

Si prevede, altresì, la possibilità per l'autorità competente (AGID) di precisare, mediante propri provvedimenti, ulteriori criteri per la determinazione degli importi sanzionatori e misure idonee a garantirne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione (**comma 3**).

Si prevede l'applicazione delle norme generali in materia di sanzioni di cui alla legge 689/1981 (**comma 4**).

In base alla legge n. 689 del 1981 (*Modifiche al sistema penale*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:

- accertamento da parte degli organi di controllo competenti o della polizia giudiziaria (art. 13),
- contestazione immediata al trasgressore o notifica entro 90 giorni;
- pagamento in misura ridotta entro i successivi 60 giorni (pari alla terza parte del massimo previsto o al doppio del minimo) o inoltro, entro 30 giorni, di memoria difensiva all'autorità competente, che decide se procedere all'archiviazione o all'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- eventuale opposizione all'ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni dalla sua notificazione, davanti all'autorità giudiziaria competente, ovvero il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale). L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito;
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto: il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito (sentenza ricorribile per cassazione);
- decorso il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione, in assenza del pagamento, eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione.

Sempre il comma 4 interviene in ordine alla destinazione dei **proventi** che vengono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinato in misura uguale a all'**AGID** e al **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**.

Il decreto-legge 34/2020 (cd decreto Rilancio) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni per il 2020 (art. 239).

Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

L'**articolo 5** reca la clausola di **invarianza finanziaria** (come stabilito dall'articolo 17, comma 3 della norma di delega), prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, come si legge nella relazione tecnica, "le attività connesse al provvedimento, di natura del tutto ancillare rispetto a quelle già svolte da AGID".

## Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Come si legge nella lettera di trasmissione del Governo alle Camere, lo schema è privo dei pareri, prescritti dalla norma di delega, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale che saranno trasmessi, si precisa nella lettera, non appena acquisiti. Conseguentemente l'atto è stato assegnato con "riserva" nell'attesa della trasmissione di tali pareri, che dovrà avvenire prima dell'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari.

## La disposizione di delega

L'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022-2023 (L. 15/2024) ha conferito, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati.

Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023.

Sono richiamate, per l'attuazione della delega, le procedure dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Tale articolo prevede, tra le altre cose, che gli schemi di decreto legislativo di recepimento degli atti dell'Unione europea siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire. La legge di delegazione europea indica gli atti dell'Unione europea) in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. In proposito si rinvia all'articolo 1 del disegno di legge di delegazione che prevede che su tutti gli schemi di decreti legislativi attuativi della legge sia acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. L'articolo 31 prevede anche che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi (come dovrebbe essere il caso del decreto legislativo di attuazione del presente articolo, in forza del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera f) ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera e al Senato. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Si prevede che il decreto legislativo sia adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il **comma 2** individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 32 prevede quali principi e criteri direttivi generali, tra gli altri, l'obbligo per le amministrazioni direttamente interessate di provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti; l'obbligo di non prevedere l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive oggetto di recepimento; l'obbligo, qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, di attuare con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

I principi e criteri direttivi specifici prevedono invece:

- la designazione di una o più autorità quale autorità competente ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3 (lettera a);

L'articolo 13 prevede che ciascun Stato membro designi una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e che notifichino alla Commissione europea l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. In base al paragrafo 2 dell'articolo 13, le autorità competenti devono rispettare i requisiti dell'articolo 26. Tra questi: essere giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; svolgere i propri compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva; avere a disposizione risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie. In base al paragrafo 3 dell'articolo 13, i poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non devono inoltre pregiudicare i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili di cybersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti.

L'articolo 23 prevede invece che ciascuno Stato individui, sempre con obbligo di relativa notifica alla Commissione europea entro il 24 settembre 2023, le autorità nazionali competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Anche in questo le autorità nazionali competenti devono rispettare i requisiti dell'articolo 26 del regolamento sopra richiamati. Inoltre, in base al paragrafo 3 dell'articolo 23, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento prevede in via generale che il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali si applichi a qualsiasi dato personale trattato in relazione al regolamento e che non siano pregiudicati poteri e competenze delle autorità di controllo in materia.

- il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia (lettera b);
- l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare "l'altruismo" dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento; dovranno essere inoltre stabilite le informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati (lettera c);

Come già si è accennato, l'articolo 2 definisce "altruismo dei dati" la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale. In base all'articolo 16, gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati ed adottare in materia politiche nazionali. L'articolo 17 prevede che le autorità competenti aggiornino periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. L'articolo 18 prevede, tra i requisiti necessari per essere iscritti nel registro, essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro e svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività.

- designare gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (lettera d);

In base all'articolo 7 del regolamento gli organismi competenti individuati da ciascuno Stato membro forniscono, tra le altre cose, assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili e per la pseudonomizzazione in modo da garantire la tutela della vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo.

- garantire i presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3 (lettera e);

Come già si è accennato (v. box *supra*) l'articolo 5 del regolamento prevede che gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo.

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento prevede in via generale che il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali si applichi a qualsiasi dato personale trattato in relazione al regolamento e che non siano pregiudicati poteri e competenze delle autorità di controllo in materia.

- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera f);

L'articolo 34 del regolamento richiede che gli Stati membri prevedano sanzioni per violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi, dell'obbligo di notifica per i fornitori dei servizi di intermediazione dati, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dati, delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati. Le sanzioni devono essere effettive proporzionate e dissuasive. Esse devono tenere conto, tra le altre cose, della natura, della gravità, dell'entità e della durata della violazione; di qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio; di qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

Si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234/2012 definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea. Per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, prosegue la disposizione, sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per

le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Con riferimento alle sanzioni amministrative, sempre l'articolo 32, comma 1, lettera d) prevede, tra le altre cose, che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli già sopra richiamati.

- adeguare il sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (lettera g);

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione sulle richieste di riutilizzo dei dati abbia effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso deve essere stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come ad esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo sul trattamento dei dati personali o l'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico o per l'organismo competente interessato.

L'articolo 27 prevede che in relazione a qualunque aspetto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento, le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale per i servizi di intermediazione dei dati o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

L'articolo 28 prevede che le persone fisiche e giuridiche interessate abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

## Il contenuto del regolamento (UE) n. 2022/868

Il **regolamento UE 2022/868** stabilisce, come indicato dall'articolo 1, le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici, cioè la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi di interesse generale (lotta ai cambiamenti climatici, miglioramento della mobilità, fornitura di servizi pubblici ecc.) e un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

In base all'articolo 2, costituiscono "dati" qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva. L'articolo 3 specifica le categorie di dati oggetto del regolamento: i dati detenuti da enti pubblici che sono protetti per motivi di riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali e d'impresa, riservatezza statistica, protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o protezione dei dati personali (paragrafo 1). Non si applica invece ai dati detenuti da imprese pubbliche, da emittenti di servizio pubblico o da società da queste controllate, da enti culturali e di istruzione, ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale, ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione (paragrafo 2).

In base all'articolo 4, sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti. L'articolo 5 prevede che gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo. Le condizioni per il riutilizzo devono essere non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non possono inoltre essere utilizzate per limitare la concorrenza.

In base all'articolo 10, rientrano tra i servizi di intermediazione dei dati soggetti a procedura di notifica i servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altri tipo per consentire tali servizi; i servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; i servizi di cooperative di dati. L'articolo 11 prevede che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire servizi di intermediazione devono presentare una notifica all'autorità competente. La notifica contiene, tra le altre informazioni, il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati; lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate; l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale; un sito web pubblico; le

persone di contatto e i recapiti; una descrizione del servizio di intermediazione che il fornitore intende fornire.

L'articolo 16 prevede che gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati; in base all'articolo 17, le autorità competenti devono aggiornare periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

L'articolo 29 prevede l'istituzione da parte della Commissione europea di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito, tra gli altri, da rappresentanti delle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione dei dati e di quelle competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati.

**Senato: Dossier n. 321**

**Camera: Atti del Governo n. 177**

**15 luglio 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono non essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AC0260